





GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 5/2025

nel procedimento FSI-GSN n. 420/2025 nei confronti di: Gianfranco Ghirardi - id. FSI n. 105885 Cesare Di Cataldo - id. FSI n. 106183

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 16.2.2025-h. 14:00 l'AN Silvia Gardini, Arbitro principale del Torneo "3° Torneo rapid di Parma, tenutosi in località Fontanellato (PR) con inizio e fine il 16.2.2025, segnalò che "Prima dell'inizio del torneo il giocatore Ghirardi Gianfranco è venuto da me dicendomi: "Guardi che se vengo abbinato con X (un nome che al momento non avevo capito) io non gioco perché lui..." e io ho prontamente bloccato il giocatore dicendogli che non era mia intenzione essere a conoscenza di situazioni personali, che certe cose non si decidono prima di giocare e che men che mai vanno comunicate all'arbitro. Ho anche ricordato che era libero di fare come credeva ma che io avrei poi potuto agire di conseguenza.

Al turno 2 in scacchiera 9 esce l'abbinamento Di Cataldo - Ghirardi. Dopo appena un minuto circa dal bianco in moto il giocatore Di Cataldo viene da me e mi fa notare che il suo avversario, non seduto alla scacchiera ma presente dietro di lui, ha aspettato che lui muovesse ed è uscito dalla sala. Ha provato anche a dirmi che sapeva che non sarebbe rientrato perché sapeva che non voleva giocare con lui e non era la prima volta che lo stesso giocatore aveva questo comportamento. Di Cataldo mi ha chiesto se Ghirardi avrebbe perso Elo con quella partita e gli ho spiegato che se Ghirardi non fosse rientrato a giocare lui - Di Cataldo - avrebbe avuto partita vinta ma non ratificata perché non giocata. Di Cataldo si è molto infastidito di questo asserendo che Ghirardi facesse apposta per danneggiare i suoi avversari. Prima della fine del turno mi sono recata in sala ristoro, dove ho trovato Ghirardi e ali ho chiesto se intendesse rientrare a giocare la partita in corso. Ghirardi ha risposto di no, al che gli ho fatto presente che era un comportamento non sportivo e io avevo il dovere di procedere con le dovute segnalazioni. Lui mi ha detto faccia pure quello che deve fare ma io con lui non gioco. Alla domanda se avesse intenzione di continuare il torneo dal turno successivo ha risposto di sì. Rientrata in sala gioco Di Cataldo mi ha detto "Tanto non viene vero?" e io ho ribadito quanto già sapesse e lui ha borbottato "Mi sa che io mi tolgo dal torneo perché queste cose mi fanno vomitare", ma senza darmene reale comunicazione.

Al tumo 3 in scacchiera 3 l'abbinamento era Rostalnyi - Di Cataldo. Subito dopo il bianco in moto Di Cataldo, presente in piedi alla sua postazione di gioco, viene da me e mi dice "Ah ma io mi ero ritirato!" Al che io gli ho detto "guardi che lei non mi ha mica detto che si voleva ritirare, ha solo borbottato che ci stava pensando" e lui risponde: "Ah no no io mi ritiro". Io ho detto: "Per questo turno ormai è abbinato giochi la sua partita e poi dopo la tolgo". E lui: "Ah no tanto non perdo Elo". lo gli ho detto che anche quello non era un comportamento sportivo e che comunque in quanto







ritirato non era usuale che stesse in giro per la sala, chiedendogli ufficialmente il motivo del suo ritiro e lui ha risposto: "Per protesta".

Ritengo che entrambi i giocatori Ghirardi Gianfranco e Di Cataldo Cesare abbiano agito in maniera del tutto antisportiva creando danno ai rispettivi avversari che hanno avuto una partita non giocata; non so se Ghirardi fosse o meno consapevole del fatto che non avendo fatto nemmeno una semimossa la sua partita non avrebbe potuto essere valida per il rating, ma comunque ha lasciato l'avversario in sala ad aspettarlo. Di Cataldo invece in maniera completamente consapevole ha lasciato l'avversario ad aspettare e ha sfruttato il fatto di aver appena imparato che non facendo la sua semimossa non avrebbe comunque perso nulla come punti Elo. Se lui avesse avuto precedentemente reale intenzione di ritirarsi semplicemente non avrebbe dovuto presentarsi al turno successivo, anziché fare il teatrino del ritiro dopo che il suo avversario ha fatto la sua prima mossa."

Comunicata ad entrambi gli interessati per il 4.4.2025 la data dell'adozione della decisione senza udienza, il 10.3.2025 il Sig. Cesare Di Cataldo ha fatto pervenire una propria nota, con la conclusione "Per quanto suesposto, e scusandomi sia con i partecipanti al torneo sia con l'arbitro, chiedo che qualsiasi decisione venga presa nei miei confronti tenga conto della situazione in cui mi sono venuto a trovare mio malgrado.".

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, si rileva che i fatti esposti nella segnalazione non sono stati oggetto di contestazione da parte degli interessati.

A) - Quanto al Sig. Gianfranco Ghirardi

Il tesserato Gianfranco Ghirardi ha innanzituto trasgredito la disposizione dell'art. 6.2 del Regolamento Tecnico Federale (di seguito, per brevità, denominato R.T.F.) che prescrive:

"6.2.1 - Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata.

È altresì equivalente ad un'assenza programmata ogni turno non giocato da chi entra tardivamente al secondo o terzo turno.

6.2.2 - Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfeit.

Un forfeit può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfeit è inqiustificato.".

Nel caso che ci occupa, il fatto del giocatore che ha deliberatamente omesso di disputare la partita con l'avversario di turno è senz'altro riconducibile all'ipotesi del forfeit che, nella specie, va ritenuto ingiustificato e volto ad alterare il risultato della gara.

Infatti, la ragione espressamente addotta dal Ghirardi ("io con lui non gioco"), da un canto, non costituisce alcuna plausibile giustificazione del suo forfeit e, d'altro canto, rivela lo specifico intento dello stesso di rendere il qualsivoglia risultato del suo incontro inefficace ai fini della relativa regolare variazione del rating dei giocatori.







A quest'ultimo riguardo, il dubbio espresso nella segnalazione circa la consapevolezza o meno del Ghirardi del "fatto che non avendo fatto nemmeno una semimossa la sua partita non avrebbe potuto essere valida per il rating" è fugato dalla prescrizione dell'art. 4, co. 3° del Regolamento di Giustizia e Disciplina (di seguito, per brevità, denominato R.G.D.) per cui "l'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto".

Ne consegue che la condotta del giocatore interessato costituisce illecito sportivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 R.G.D. con la conseguente punibilità a norma dei combinati disposti degli artt. 24 e 33 R.G.D., prevedendo quest'ultima norma al 2° comma "la sanzione della sospensione da tre mesi a due anni".

Sotto altro aspetto, la condotta del medesimo giocatore va punita anche in riguardo all'avvenuta trasgressione degli artt.:

- 3) del R.G.D.: "...i tesserati...devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI" (ivi, cfr. art. 2 "I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva"; art. 3) "E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.");
- 35) del R.G.D.: "1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale.
- 2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive.
- 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione.";
- 11.1) del Regolamento FIDE del Gioco degli Scacchi: "I/Le giocatori/trici non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi.".

Al riguardo, si osserva che la condotta del Ghirardi è stata niente affatto corretta e conveniente per le modalità degli atteggiamenti assunti in spregio dell'avversario (in piedi dietro di lui per poi allontanarsi dalla sala di gioco, una volta visionata la sua prima mossa) e, quindi, delle ordinarie regole di una ordinata e civile convivenza sportiva, per aver alterato le risultanze della gara a seguito del forfeit ingiustificato (quanto alle variazioni del rating dei giocatori), per aver apportato disdoro all'immagine pubblica della Federazione in tutte le sue articolazioni, direzione arbitrale ed organizzazione della manifestazione compresi e, pertanto, discredito nei confronti dell'intero ambito del movimento scacchistico.







Sicchè, per tale dedotta responsabilità il tesserato va, altresì, punito ex art. 24 R.G.D. con la sanzione prevista dall'art. 35, co. 3° R.G.D. e, quindi, in applicazione dell'art. 34, co. 5° R.G.D.:

"Il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a a sei mesi.".

Orbene, sta ora di fatto che a carico del tesserato Gianfranco Ghirardi risulta essere stata adottata in data 10.1.2022 altra decisione di condanna da parte di questo Giudice, resa nel procedimento iscritto sub GSN/FSI 2021/298, in forza della quale lo stesso è stato sanzionato per infrazioni che si appalesano della stessa indole di quelle di cui all'art. 35 R.G.D., commesse nei cinque anni antecedenti le stesse di cui al presente giudizio.

Pertanto, contestata al medesimo tesserato la recidiva a norma dell'art. 40, co. 10° R.G.D. e ritenuto il vincolo della continuazione tra le infrazioni accertate, si irroga la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per la durata di cinque mesi, determinata in applicazione degli artt. 24, co. 1, lett. d); 29, co. 1°; 33, co. 2°; 34, co. 5°; 39 e 40 R.G.D..

B) - Quanto al Sig. Cesare Di Cataldo

Il tesserato Cesare Di Cataldo ha trasgredito la disposizione dell'art. 6.2 del R.T.F. che prescrive: "6.2.1 - Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata.

È altresì equivalente ad un'assenza programmata ogni turno non giocato da chi entra tardivamente al secondo o terzo turno.

6.2.2 - Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfeit.

Un forfeit può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfeit è ingiustificato.".

Nel caso che ci occupa, il fatto del giocatore che ha deliberatamente omesso di disputare la partita con l'avversario di turno è senz'altro riconducibile all'ipotesi del forfeit che, nella specie, va ritenuto ingiustificato e volto ad alterare il risultato della gara.

Infatti, non avendo il Di Cataldo comunicato all'arbitro la sua volontà di ritirarsi dal torneo prima dell'abbinamento del terzo turno, lo stesso avrebbe dovuto disputare l'incontro previsto con il giocatore Rostalnyi, a nulla valendo il ripensamento postumo espresso all'arbitro e "lo stato di abbattimento" che ha addotto a giustificazione della sua condotta nella nota difensiva 10.3.2025, nella quale incorre nella contraddizione tra quanto riferito nella stessa "ero indeciso sul da farsi" dopo la fine del secondo turno e l'inizio del terzo e quanto invece riferito all'arbitro dopo l'inizio del terzo turno "Ah ma io mi ero ritirato!".

Del resto, così come l'arbitro ha avuto modo di osservare nella sua segnalazione, se il giocatore presupponeva di avere regolarmente comunicato il suo forfeit prima dell'abbinamento relativo al terzo turno, non si sarebbe verosimilmente presentato a tale turno sulla scacchiera 3.







Invero, con il suo forfeit il giocatore ha di certo consapevolmente alterato il risultato della gara, divenuta non valida per le variazioni del rating.

Ne consegue che la condotta del giocatore interessato costituisce illecito sportivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 R.G.D. con la conseguente punibilità a norma dei combinati disposti degli artt. 24 e 33 R.G.D., prevedendo quest'ultima norma al 2° comma "la sanzione della sospensione da tre mesi a due anni".

Senonchè, al fine di acquisire ulteriori elementi di natura istruttoria utili ai fini della pronuncia in relazione a circostanze eventualmente di natura scriminante del dedotto illecito, si appalesa opportuno disporre in parte qua il rinvio della presente decisione per la data indicata in dispositivo, ordinando al tesserato Di Cataldo la produzione di una deposizione testimoniale del Sig. Rostalnyi, sottoscritta con firma digitale certificata, sui fatti oggetto del presente procedimento.

P.Q.M.

decidendo il procedimento indicato in epigrafe, ai sensi dell'art. 67 R.G.D. il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Gianfranco Ghirardi id. FSI n. 105885 responsabile dei fatti addebitati;
- 2) irroga allo stesso la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per la durata di mesi cinque, con divieto di partecipare a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla F.S.I.;
- 3) ordina a Cesare Di Cataldo id. FSI n. 106183 di produrre entro il termine perentorio del 16 aprile 2025 una deposizione testimoniale del Sig. Rostalnyi, sottoscritta con firma digitale certificata, sui fatti oggetto del presente procedimento;
- 4) fissa la data del 18 aprile 2025 per l'adozione della decisione definitiva. Manda alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana per gli adempimenti di rito.

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Michele Leone F.to digitalmente